N. 14425/23 R.G.N.R.
N. 4/25 R.G.T.

TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Penale

VERBALE DI UDIENZA
(artt. 480 e segg. c.p.p.)

Il giorno **19** del mese **GENNAIO** dell'anno **2026** alle ore 14.35
innanzi il Tribunale di Imperia in composizione monocratica: **Dott. Antonio ROMANO** assistito per la redazione del presente verbale dal sottoscritto Funzionario, per la trattazione del procedimento penale di cui in epigrafe, sono comparsi:

Il **Pubblico Ministero – Dott. Enrico Cinnella Della Porta**

L'**imputato** e il **difensore**:

RINALDI LUCA
Libero con obblighi presente in quanto autorizzato a presenziare già dall'udienza del 17/11/25 difeso di fiducia dall'Avv. Chiesa Ivano Giuseppe del Foro di Milano presente in videocollegamento dal suo studio sito in Milano Piazza 5 giornate n. 6

E' presente per il tirocinio la Dr.ssa JABALLAH Nour Elhouda.

Alle ore 14.36 il Giudice si ritira.
Alle ore 14.50 il Giudice emette l'ordinanza allegata di cui dà lettura.

A questo punto il Giudice rinvia al 2/03/2026 ore 10.30 per escussione dei testi del PM.
L'imputato Rinaldi Luca è autorizzato a comparire alla prossima udienza.

Il presente verbale è chiuso alle ore 14.59

Il Funzionario
Loredana Di Meo

Il Giudice
Dott. Antonio Romano

DI MEO LOREDANA
19/01/2026 15:03

VISTATO
il 19/01/2026 alle ore 19:25
ANTONIO ROMANO

TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Antonio Romano

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.11.2025

rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto di acquisire copia di quanto la Procura di Genova ha richiesto alle autorità francesi attraverso un OEI in relazione al contenuto delle conversazioni relative al profilo "Tindel" – riferibile, secondo la prospettazione accusatoria, all'odierno imputato Rinaldi Luca – facente parte del sistema di comunicazione criptata *Encrochat* e che la difesa si è opposta all'acquisizione facendo presente che la stessa violerebbe le regole procedurali interne di acquisizione della prova e della sua utilizzabilità in dibattimento non avendo modo di verificare la genuinità di quanto pervenuto dalla Francia avendo tale Paese opposto il segreto di Stato sulle modalità di acquisizione e decriptazione delle conversazioni;

che al fine di verificare *l'ubi consistam* di quanto intendeva produrre il Pubblico Ministero nonché la genuinità del suo contenuto è stata disposta perizia finalizzata ad accertare tali aspetti;

che il dott. Andrea Chiaiso, perito nominato dal giudice ed escusso in contraddittorio tra le parti all'udienza del 17.11.2025, ha concluso nel senso che trattasi di acquisizione di conversazioni da considerare non in transito bensì dati già memorizzati e che, pur essendo immodificabile il contenuto informatico inserito su supporto ottico proveniente dalla Francia (di cui è stata fatta copia forense dalla Procura di Genova poi trasmessa a quella di Imperia competente in relazione alla contestazione nei confronti dell'odierno imputato), non è possibile conoscere il meccanismo di "parsing", ossia il processo mediante il quale le informazioni raccolte sul telefonino e poi trasferite sul *server* delle autorità francesi siano state organizzate e strutturate;

che in ordine a tale specifico punto, ha osservato altresì il perito nominato dal giudice che seppur è vero che vi è un codice IMEI che consente di attribuire con certezza una determinata conversazione ad uno specifico telefono, non è possibile - stante il segreto di Stato opposto sul punto dalle autorità francesi – comprendere come siano stati processati i dati e sapere se il *report* finale inviato dalla Francia rappresenti tutti i dati all'interno del telefono o meno (sul punto, peraltro, il perito evidenzia che il *file excel* rappresentativo delle conversazioni in entrata ed in uscita attribuibili al profilo "Tindel" non può che essere un filtro di tutto il materiale rinvenuto sul telefono di cui, ad oggi, sono sconosciuti sia le modalità di filtraggio che di attribuzione delle date che, infine, di individuazione che un messaggio sia stato inviato al profilo "Tindel" o dal profilo "Tindel", non potendosi addirittura

escludere con assoluta certezza, secondo il parere del perito, che siano stati indicati messaggi sempre contenuti su quel telefono ma provenienti da altre conversazioni);

che in tema di utilizzabilità di quanto ottenuto dalle autorità francesi a seguito delle attività di intercettazione del sistema *Encrochat* la giurisprudenza di legittimità ha avuto un orientamento ondivago e che, sul punto, sono di recente intervenute due sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 23755/2024 e 23756/2024) secondo le quali, in primo luogo, le uniche norme probatorie rilevanti per l'acquisizione in Italia di prove raccolte all'estero sono quelle previste dall'art. 238 c.p.p., richiamato dall'art. 78 disp. att. c.p.p. (e, se le prove sono state ottenute tramite intercettazioni, l'art. 270 c.p.p. sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti – natura che, come prima indicato, il perito dott. Chiaiso ha escluso).

Tali pronunce hanno poi, in aderenza con la giurisprudenza europea più recente, escluso la necessità di un'autorizzazione preventiva da parte di un giudice dello Stato di emissione per la richiesta di un OEI finalizzato all'acquisizione di comunicazioni criptate già raccolte autonomamente all'estero, essendo a tal fine sufficiente che la richiesta provenga da un Pubblico Ministero anche quando le prove siano state raccolte all'estero tramite intercettazioni o acquisizione di tabulati.

Sempre tali pronunce hanno evidenziato che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente, facendo gravare sull'imputato l'onere di provare che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

A seguito di tale pronuncia, poi, ha fatto seguito un intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è espressa proprio su un caso avente ad oggetto la piattaforma *Encrochat* (30.4.2022 causa C-670/2022), in sede di rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale del Land di Berlino proprio su tale tema, la quale ha evidenziato che il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo devono essere garantiti e, pertanto, se un imputato non può esaminare o commentare informazioni o prove importanti ottenute tramite l'OEI, e tali prove hanno una probabile influenza predominante sui fatti e sulla decisione del giudice, queste ultima devono essere escluse dai procedimenti penali dai tribunali nazionali.

Ciò premesso, alla luce di quanto esposto dal perito nominato dal giudice, deve essere evidenziato che, a prescindere dalla natura di intercettazioni di comunicazioni in corso o di conversazioni già avvenute, appare dirimente per questo giudice l'aspetto relativo alla impossibilità di verificare in cosa

sia consistita l'attività di filtraggio delle conversazioni e, più in generale, tutta l'attività di *parsing* (ossia il processo mediante il quale le informazioni raccolte sul telefonino e poi trasferite sul *server* delle autorità francesi siano state organizzate e strutturate), ostacoli che non consentono alla difesa di effettuare un vaglio concreto sul materiale istruttorio di cui il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione.

Sul punto, osserva il giudice come il perito nominato non abbia potuto escludere, in linea astratta (a tale stato potendosi fermare l'indagine in assenza di materiale concreto idoneo a conoscere le modalità dell'attività di *parsing*), la potenziale alterabilità del materiale pervenuto al vaglio di questo giudice tenuto conto che quel che perviene al dibattimento è da ritenere essere già l'esito di una attività di filtraggio dei dati rinvenuti sul telefono su cui non è possibile svolgere ulteriori analisi.

Ritiene, pertanto, il giudice che siano emersi dalla perizia svolta elementi concreti che inducano a ritenere sussistente una violazione del diritto di difesa – anche a voler tacere del fatto che trattasi di intercettazioni genericamente ottenute tramite infezione del *server* centrale e, quindi, con modalità non ammesse dal codice di procedura penale italiano – e che suggeriscono, pertanto, di non ammettere la produzione richiesta dal Pubblico Ministero, non potendo peraltro la difesa concretamente portare ulteriori elementi se non di mero indizio stante l'impossibilità di accedere al materiale probatorio originale

P.Q.M.

In accoglimento dell'eccezione della difesa,

non ammette il materiale relativo alle intercettazioni del profilo "Tindel" ottenute dalla Procura di Genova tramite OEI.

Imperia, 19.1.2026

Il Giudice

Antonio Romano

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in udienza
Imperia, 19/01/26

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Loredana Di Meo